

te di produzione eccedenti il caricamento minimo di ciascuna Agenzia).

Per produzione utile agli effetti dei premi di cui sopra si intenderà quella tanto ordinaria che popolare perfezionata col pagamento di almeno un semestre di premio, escluse le assicurazioni temporanee, talune Collettive a condizioni speciali, le sostituzioni e le trasformazioni.

2°) Ferma restando la base del 7% del premio incremento incassi - il cui computo seguirà le norme e le modalità fissate con la Circolare N° 353 del 2 aprile 1927 - tale base sarà portata al 9%, al 10%, all'11% qualora la percentuale di conservazione dei contratti acquisiti e perfezionati nel precedente esercizio 1930 raggiunga alla fine del corrente anno rispettivamente l'80%, l'82%, l'84%.

Tale norma non è applicabile alla produzione popolare, per la quale il premio rimane confermato nella misura costante dell'8%.

Reimane invariata la condizione per cui la settima parte dei premi complessivamente